

Circolare monotematica: Decreto Sviluppo

Data: 25.07.2011

Indice

Decreto sviluppo 2011:	
<i>Credito d'imposta ricerca scientifica</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Credito d'imposta nuove assunzioni</i>	<i>pag.2</i>
<i>Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate</i>	<i>pag.2</i>
<i>Esonero comunicazione p.s. per cessioni di immobili</i>	<i>pag.3</i>
<i>Privacy e trattamento dati personali</i>	<i>pag.3</i>
<i>Tenuta digitale dei libri contabili</i>	<i>pag.3</i>
<i>Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane</i>	<i>pag.3</i>
<i>Semplificazioni fiscali</i>	<i>pag.4</i>
• <i>Comunicazione annuale detrazione familiari a carico</i>	
• <i>Detrazione Irpef 36%</i>	
• <i>Contabilità semplificata</i>	
• <i>Elenco clienti e fornitori</i>	
• <i>Trasformazione rimborsi d'imposta</i>	
• <i>Rinvio versamenti scadenti in giorni festivi</i>	
• <i>Esonero compilazione scheda carburante</i>	
• <i>Sospensione giudiziale atti esecutivi</i>	
• <i>Rateizzazione debiti tributari</i>	
• <i>Distruzione beni e attestazione mediante dichiarazione sostitutiva</i>	
• <i>Documento riepilogativo mensile</i>	
• <i>Riapertura rivalutazione terreni e partecipazioni</i>	
<i>Iscrizioni a ruolo</i>	<i>pag.7</i>
<i>Rinegoziazione mutui acquisto/ristrutturazione abitazioni</i>	<i>pag.8</i>

DECRETO SVILUPPO 2011

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12.07.2011, n. 160, la Legge 12.07.2011 n.106 di conversione del DL n.70/2011 c.d. "Decreto Sviluppo". La legge è entrata in vigore il 13.07.2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Nell'iter di conversione sono state confermate la maggior parte delle disposizioni contenute nel testo originario. Introdotte anche alcune modifiche. Di seguito si illustrano le principali disposizioni.

**CREDITO D'IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
(Articolo 1)**

L'articolo 1 del DL n.70/2011 prevede l'istituzione sperimentale di un **credito d'imposta per gli anni 2011 e 2012** a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in **Università ovvero enti pubblici di ricerca**.

Il credito d'imposta maturerà sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31.12.2012. Ammonta al 90% per le spese di ricerca commissionate alle università e spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Il credito d'imposta spetta per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

Il credito:

- va **indicato nel modello UNICO** e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle imposte sui redditi, dell'IVA, delle imposte sostitutive;
- non è utilizzabile in compensazione di debiti crediti contributivi previdenziali e assistenziali;
- non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite annuale di utilizzo in compensazione pari ad Euro 250.000.

**CREDITO D'IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(Articolo 2)**

E' riconosciuto a favore dei **datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia** nei 12 mesi successivi al 14.05.2011, un **credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti**:

- nei 12 mesi successivi all'assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti "svantaggiati" ai sensi dell'art. 2 n.18, Regolamento CE n. 200/2008;
- nei 24 mesi successivi all'assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti "molto svantaggiati" ai sensi dell'art.2, n.19, Regolamento CE n. 800/2008.

**CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE
(Art. 2 bis)**

In sede di conversione viene reinserito il **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive **nelle aree svantaggiate** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) già previsto dalla Legge 296 del 27.12.2006 c.d. "Visco Sud".

I limiti di finanziamento spettanti a ciascuna Regione, la durata dell'agevolazione nonché le altre disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto.

**ESONERO COMUNCAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI
(Articolo 5, comma 4)**

In sede di conversione è previsto che in caso di trasferimento di immobili e trasferimento di diritti immobiliari, la registrazione in Agenzia delle Entrate del relativo contratto assolve l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PER FINALITA' AMMINISTRATIVE
(Articolo 6, comma 2 n.5)**

Viene confermato **l'esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali** nei rapporti tra imprese effettuati **per finalità amministrative e contabili**. In particolare le attività che consentono l'esonero riguardano lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.

Viene altresì prevista la **sostituzione del DPS con un'autocertificazione** per i soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, compresi quelli del coniuge e dei parenti di tali soggetti.

**TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI
(Articolo 6, comma 2, lettera f quater)**

In sede di conversione, l'introduzione di un emendamento ha disposto la modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 2215-bis del Codice Civile relativi alla tenuta dei libri registri e scritture contabili con modalità informatica. In particolare è ora previsto che l'apposizione della marca temporale e della firma digitale dell'imprenditore sui documenti deve essere assolta **"almeno una volta all'anno" anziché "ogni tre mesi"**.

**ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE
DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE COMUNICA
(Articolo 6, comma 2, lettera f-sexies)**

Per l'avvio di un'attività d'impresa qualificata come "artigiana", il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica. Per effetto di tale dichiarazione l'impresa è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

**SEMPLIFICAZIONI FISCALI
(Articolo 7 commi 1 e 2)**

Di seguito, in breve, le semplificazioni di carattere fiscale introdotte:

Art. 7 comma 1 lettera b

Soppresso l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati. Tali soggetti saranno obbligati a ripresentare la comunicazione solamente nel caso in cui intervengano variazioni.

Art. 7 comma 1 lettera c

E' confermata **l'abrogazione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara nonché l'indicazione del costo della manodopera ai fini delle fruizione della detrazione del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.**

Tali obblighi sono comunque sostituiti dall'indicazione nel modello UNICO:

- dei dati catastali identificativi dell'immobile;
- degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo;
- degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

E' prevista inoltre la conservazione e l'esibizione, a richiesta dell'Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento.

Art. 7 comma 1 lettera d

Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, per singole **spese di importo non superiore a euro 1.000,00**, relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce, acqua etc.), la **deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d'imposta in cui è ricevuta la fattura**. La disposizione deroga il principio generale di competenza economica a favore del principio della registrazione Iva.

Art. 7 comma 1 lettera e

E' confermato **l'esonero dalla comunicazione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore ad euro 3.000 ovvero euro 3.600 in caso di ricevuta o scontrino fiscale, **se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito**, carte di debito prepagate emesse da operatori finanziari.

Art. 7 comma 1 lettera g

Aggiungendo il comma 8-ter all'articolo 2 del DPR 322/1998, si consente di modificare, mediante una dichiarazione integrativa, la precedente scelta circa l'utilizzo dell'eccedenza d'imposta. In particolare si consente di utilizzare in compensazione l'eccedenza che, nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come rimborso e modificare la scelta per utilizzare in compensazione la stessa eccedenza. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione che si intende modificare e, comunque, se il rimborso stesso non sia stato già erogato in parte.

Art. 7 comma 1 lettera h

E' confermato che i versamenti e gli adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che **scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematiche.**

Tale previsione vale altresì per i modelli INTRA la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 comma 1 lettera i

E' confermato l'aumento del limite dei ricavi, previsto dall'art.18, comma 1, DPR n.603/73, il cui mancato superamento consente ad imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali, la **tenuta della contabilità semplificata**:

- **PRESTAZIONI DI SERVIZI**: da Euro 309.874,14 ad **Euro 400.000,00**
- **ALTRE ATTIVITA'**: da Euro 516.456,90 ad **Euro 700.000,00**

Attenzione: i **limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati** e pertanto rimangono fissati ad Euro 309.874,14 per imprese di prestazioni di servizi ed Euro 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.

Art. 7 comma 1 lettera l

Confermata l'abolizione dell'obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il pagamento venga effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Rimane aperta la questione circa la modalità di registrazione dei rifornimenti e la relativa detrazione dell'Iva che non dovrebbe essere più possibile non disponendo di un documento equiparato alla fattura.

Art. 7 comma 1 lettera m

Il DL n. 78/2010 ha previsto che gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA, notificati dall'1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l'intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell'imposta accertata.

Si evidenzia che il DL n. 98/2011 ha **prorogato dall'1.7 all'1.10.2011 la decorrenza dell'esecutività dell'avviso di accertamento**.

In base a tale previsione è disposta l'esecutività dell'atto di accertamento senza necessità di notificare l'atto di riscossione (cartella di pagamento).

Come confermato in sede di conversione in legge del DL n. 70/2011 è disposto che:

- il riferimento agli atti per i quali dall'1.7.2011 (ora dall'1.10.2011) decorrono le predette novità va fatto con riguardo a quelli "emessi" anziché a quelli "notificati" da tale data;
- la disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini IRAP;
- non è applicata la sanzione pari al 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 in caso di omesso, carente, tardivo versamento, nel termine previsto (60 giorni dal ricevimento della raccomandata), delle somme dovute in base ai predetti avvisi.

È inoltre disposta la sospensione dell'esecuzione forzata.

In sede di conversione in legge inoltre:

- è stato modificato il periodo di sospensione del recupero coattivo, ora fissato in 180 giorni dall'affidamento in carico all'Agente della riscossione degli atti (nel testo originario del Decreto era prevista la sospensione fino alla decisione del Giudice e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell'istanza di sospensione);
- è confermato che in ogni caso la sospensione non opera per le azioni cautelari e conservative (ad esempio, il fermo amministrativo dei veicoli) e per le altre azioni previste a tutela del creditore.

Art. 7 comma 1 lettera o

Introdotta una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti nell'accedere alla rateizzazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali. In particolare, si prevede che **la**

rateizzazione spetti in automatico anche per importi inferiori ad Euro 2.000,00, eliminando il meccanismo dell'istanza preventiva. **La garanzia fideiussoria è dovuta per importi superiori ad Euro 50.000,00** da conteggiarsi al netto della prima rata già versata; il principio dell'importo netto vale anche per stabilire l'importo della garanzia. Si stabilisce che, in caso di rateazione di avvisi di liquidazione (avvisi bonari), sia possibile adottare un piano a rate decrescenti, in modo da far ridurre l'importo rateizzato al di sotto dei 50.000 Euro, con conseguente esonero dalla prestazione di garanzia.

Art. 7 comma 1 lettera p

Innalzato da Euro 5.164,57 ad Euro 10.000,00 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente la distruzione degli stessi mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 7 comma 1 lettera q

Innalzato da Euro 154,94 ad **Euro 300,00 l'importo delle fatture emesse/ricevute per le quali l'annotazione ai fini IVA può essere effettuata mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile** ex art. 6 DPR 695/96.

Il documento riepilogativo deve contenere i numeri attribuiti dal cedente o dall'acquirente, l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'IVA distinti per aliquota.

Art. 7 comma 1 lettera t

Il c.d. "Decreto sviluppo" ha riproposto **la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, fissando la data di riferimento **all'1.7.2011** ed introducendo alcuni aspetti innovativi per quanto riguarda il versamento e il "recupero" dell'imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia precedentemente effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.

La rivalutazione rappresenta un'interessante opportunità in quanto consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l'emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.

La "nuova" rivalutazione interessa i **terreni edificabili e con destinazione agricola** e le **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.7.2011, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

A tal fine gli adempimenti necessari consistono:

- ⇒ nella **redazione ed asseverazione**, da parte di un professionista abilitato, **della perizia di stima** che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all'1.7.2011;
- ⇒ nel **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
 - **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

La redazione della perizia di stima asseverata nonché il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2012.

Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24:

- in un'**unica soluzione** entro il **30.6.2012**;
- oppure, in alternativa,
- in **3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 30.6.2012** applicando alle rate successive alla

prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

1° rata ⇒ entro il 30.6.2012;

2° rata ⇒ entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012;

3° rata ⇒ entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012.

La rivalutazione **si perfeziona** con il **versamento dell'intero importo ovvero della prima rata** dell'imposta sostitutiva. Il **mancato versamento delle rate successive alla prima**:

⇒ **non fa venire meno la validità** della rivalutazione;

⇒ comporta l'**iscrizione a ruolo** degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.

In caso di **comproprietà** il versamento deve essere effettuato **da ciascun comproprietario** sulla base della propria quota.

Come previsto in passato, è possibile eseguire una **nuova rivalutazione** per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

➔ disporre di una **nuova perizia di stima asseverata** entro il 30.6.2012;

➔ calcolare l'**imposta sostitutiva dovuta sul "nuovo" valore** alla data di riferimento (1.7.2011).

Coloro che:

- hanno effettuato la **rivalutazione all'1.1.2010** e scelto il **pagamento rateale** dell'imposta sostitutiva in base al quale la **2° e la 3° rata** (maggiorate degli interessi del 3%) **scadono**, rispettivamente, il **31.10.2011** e il **31.10.2012**;

- procedono ora alla **rivalutazione** del medesimo bene **all'1.7.2011**;

possono **non versare la seconda e terza rata** relative alla rivalutazione all'1.1.2010.

Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni è ora consentito:

1. **utilizzare in "compensazione" l'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni.** Il contribuente quindi è tenuto a versare **soltanto la differenza** tra l'imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l'imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene;

ovvero

2. **richiedere il rimborso, entro 48 mesi dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rivalutazione effettuata,** dell'imposta sostitutiva **già versata** in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente **non si avvalga della "compensazione"** di cui al punto 1 e quindi provveda al **versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione.**

**RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI
(Art. 8, comma 6)**

I soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore ad Euro 200.000,00 stipulato per l'acquisto / ristrutturazione di unità adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, possono rinegoziare il mutuo stesso con l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso.

Le condizioni per poter accedere alla rinegoziatione sono le seguenti:

- ISEE non superiore ad Euro 35.000,00;
- Pagamenti delle rate del mutuo regolarmente eseguite, senza ritardi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati